# STATUTO dell'Associazione "PRO SAN GUSMÈ"

Art.1

In San Gusmè, frazione del Comune di Castelnuovo Berardenga, è costituita un'Associazione, non a scopo di lucro, denominata:

**"PRO SAN GUSMÈ"**

**Associazione per la valorizzazione di San Gusmè e del territorio circostante**

con sede in San Gusmè (Siena).

## FINALITÀ

Art.2

Gli **scopi principali** che l'Associazione si propone sono:

a) Contribuire, mediante la partecipazione corale della popolazione, la diffusione divulgativa, manifestazioni e convegni, allo sviluppo economico, urbanistico, turistico della zona e del paese.
b) Promuovere attività sociali, culturali e ricreative.
c) Ricercare ed offrire la collaborazione ad Istituzioni ed Enti nelle iniziative allineate con le finalità sopra enunciate.

## DEFINIZIONE TERRITORIALE

Art.3

L'Associazione svolge la sua opera nel **territorio storico di San Gusmè** e può anche partecipare ad iniziative provenienti dalle zone limitrofe che concorrano a finalità analoghe e comunque non in contrasto con quelle fissate dal presente Statuto.

Il territorio è definito da un perimetro che comprende da nord, i poderi Faule e Faulino e l'abitato di Campi; in direzione ovest il torrente Malena, i poderi Molino di Sopra e Molino di Sotto; in direzione sud-ovest il nucleo di Castell'in Villa, in direzione sud la fattoria del Pagliarese; in direzione sud-est il podere Invidia; in direzione est, tutta la proprietà della tenuta di Arceno.

## SOCI

Art.4

**Sono soci di diritto** tutti coloro che risiedono nel territorio di riferimento dell'attività dell'associazione. Sono inoltre soci tutti coloro che, pur non risiedendo nel territorio di riferimento, danno il proprio assenso scritto.

Per essere soci è necessario avere compiuto il **14° anno di età**.

Tutti i soci hanno diritto al voto, sono eleggibili nelle cariche direttive ed hanno l'obbligo di perseguire gli obbiettivi statutari. **In alcun caso è consentito ai soci di dividere gli utili dell'Associazione.**

Art.5

**La qualità di socio si perde**:

1) a seguito di dimissioni che il socio dà per iscritto;
2) a seguito di radiazione per mancata osservanza dello Statuto;
3) qualora venga a mancare il requisito di buona condotta morale e civile;
4) dopo cinque anni dalla data di adesione, per i soci non residenti (la successiva riammissione di questi può aver luogo con le medesime modalità di cui all'art.4 comma 1).

Art.6

**Organi dell'Associazione sono:**

a) L'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
**c)** la Giunta Esecutiva.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.7

L'Assemblea dei Soci è convocata **almeno due volte l'anno** in via ordinaria dal Consiglio per l'approvazione dell'attività preventiva e consuntiva.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata quando almeno il **5** per cento dei soci ne facciano richiesta scritta al Consiglio.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio mediante affissione nella bacheca dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

Essa è valida, in prima convocazione, quando si riscontri la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, trascorsa mezz'ora dalla prima, se ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se straordinaria invece, è valida con la presenza di almeno il **5** per cento dei soci.

Art.8

Compiti dell'Assemblea sono:

**a)** **eleggere il Consiglio** e stabilire le linee fondamentali per la garanzia di un'elezione democratica;
**b)** **approvare l'attività** preventiva e consuntiva dell'Associazione;
**c)** decidere sugli altri **argomenti all'ordine del giorno**;
**d)** apportare **modifiche allo Statuto** per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti;
**e)** la facoltà di **revocare il mandato del Consiglio** in carica richiedendo nuove elezioni. La validità di tale procedura richiede il voto favorevole di almeno **due terzi** più uno dei presenti;
**f)** alla decadenza del consiglio, definire quali sono **le associazioni** che, in funzione dell'art. 9, avranno diritto a nominare un rappresentante nel suc-

cessivo mandato. L'Assemblea può, in un secondo momento, decidere di estendere la rappresentanza ad Associazioni formatesi durante i cinque anni di mandato.

**g)** alla decadenza del Consiglio, nominare la **Commissione Elettorale** composta da almeno 5 membri. Commissione alla quale sono demandati i compiti e le funzioni per lo svolgimento delle elezioni. Tale Commissione, alla fine delle elezioni, dovrà raccogliere tutta la documentazione elettorale (schede, registri, ecc.) e redigere regolare verbale. Entro 15 giorni dalle elezioni, la Commissione convoca i Consiglieri eletti in base all'art. 9. Al momento che dei convocati sia raggiunta la maggioranza, l'insediamento del Consiglio si ritiene valido. Pertanto la Commissione Elettorale, con la consegna del materiale documentario, termina il suo mandato; **nel periodo che intercorre tra la decadenza della commissione elettorale e le nomine delle cariche di rappresentanza, il consiglio sarà presieduto dal membro eletto con il maggior numero di voti.**

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art.9

Il Consiglio Direttivo è composto da **13 Consiglieri eletti dai soci** in base al maggior numero di voti riportati nelle ultime elezioni e da un **consigliere di diritto in rappresentanza di ognuna delle associazioni con sede nel territorio di riferimento della Pro Loco, come da art. 3, con esclusione di quelle con finalità contrarie al presente statuto ed alla morale, lasciando all'Assemblea il relativo giudizio di merito.**

I Consiglieri di Diritto possono essere sostituiti successivamente al rinnovo del consiglio direttivo dell'Associazione interessata o, in caso di altra motivazione, **solo alla fine dell'anno solare**, con comunicazione scritta, ogni qualvolta l'Associazione che rappresentano lo ritenga opportuno, **fornendo le necessarie motivazioni. Il Consiglio della Pro Loco avrà facoltà di valutarne l'accettazione. La surroga dovrà avvenire in un momento nel quale non nuoccia all'attività della Pro Loco; nel caso di consiglieri membri di giunta, avverrà a giudizio del Consiglio.**

**La carica di Consigliere Eletto è incompatibile con quella di Consigliere di Diritto**. Qualora un Consigliere Eletto fosse nominato da una delle Associazioni con diritto di rappresentanza, il seggio del Consigliere Eletto sarà assegnato al primo dei non eletti, secondo l'ordine delle ultime elezioni.

### Art.10

I componenti del Consiglio **durano in carica 5 anni** e sono rieleggibili.

Al fine di assicurare il migliore funzionamento degli organi direttivi, qualora i Consiglieri che, per ingiustificate motivazioni, risultino assenti dalle riunioni per un numero di tre sedute consecutive, si intendono **decaduti dalla carica**.

Pertanto:

1) trattandosi di Consiglieri di Diritto, verrà richiesta la sostituzione alla rispettiva Associazione;
2) trattandosi di Consiglieri Eletti, saranno sostituiti dai soci secondo l'ordine determinato dalle preferenze nelle ultime elezioni.

Analogamente si procederà nei riguardi dei Consiglieri dimissionari.

**Qualora un consigliere eletto non accetti la carica, si procederà a far subentrare i soci secondo i voti di preferenza riportati nelle ultime elezioni.**

**All'Associazione che non designerà immediatamente un proprio rappresentante, sarà riservato il diritto di poterlo fare in un secondo momento.**

**La designazione di un Consigliere di Diritto deve avvenire entro 15 giorni dalla data delle elezioni.**

## Art.11

Il Consiglio **si riunisce** di norma almeno una volta ogni due mesi oppure su richiesta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri.

Per la **validità delle riunioni** è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Nel caso che la metà dei Consiglieri presentino, pressoché contemporaneamente le dimissioni scritte, il Consiglio si ritiene decaduto e, pur proseguendo l'ordinaria amministrazione, deve indire nuove elezioni entro 30 giorni.

La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive della metà del numero dei Consiglieri (metà intesa nelle medesime persone) deve considerarsi come espressione di dimissioni; pertanto, anche in questo caso, il Consiglio si intende decaduto.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## Art.12

**Compiti e poteri del Consiglio sono:**

a) designare, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vicesegretario, il Cassiere e l'Economo;
b) deliberare in merito all'attività, all'organizzazione e all'amministrazione dell'Associazione;
c) approvare l'attività di previsione e relativo programma d'azione nonché il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta, conferendo annualmente deleghe alla Giunta Esecutiva per tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che, di volta in volta, si rendono necessarie;
d) deliberare la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art.5. Contro tale deliberazione, l'interessato ha facoltà di presentare ricorso scritto all'Assemblea tramite il Consiglio che avrà l'obbligo di metterlo all'ordine del giorno nella successiva convocazione della stessa.

## GIUNTA ESECUTIVA

Art.13

**La Giunta Esecutiva** è composta dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Vice Segretario, Cassiere, Economo e da almeno un consigliere designato dal Consiglio.

Art.14

**Il Presidente** ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e cura l'andamento dell'Associazione stessa adottando, ove occorra, tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza, salvo a riferirne, per la ratifica, alla prima riunione della Giunta o del Consiglio secondo le rispettive competenze.

Convoca e presiede le riunioni della Giunta e del Consiglio.

Art.15

**Il Vice Presidente** collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in assenza o impedimento di questi.

Art.16

**Il Segretario** redige i verbali delle riunioni, tiene l'Amministrazione contabile e patrimoniale, provvede al normale funzionamento della stessa, cura la corrispondenza e la tenuta dell'archivio.

**Il Vice Segretario** collabora con il Segretario e lo sostituisce nelle sue funzioni in assenza o impedimento di questi.

Art.17

Il Presidente ed il Cassiere, oltre al Segretario, sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione dell'Associazione.

Art.18

**L'Economo** tiene i registri dei beni patrimoniali, redige l'inventario e provvede al suo aggiornamento; provvede, altresì, con le formalità del caso e previa autorizzazione della Giunta e su mandato del Consiglio, alla presa in consegna e alla restituzione di materiali presi a nolo o in prestito; analogamente provvederà nei riguardi di materiali che l'Associazione dovesse prestare o noleggiare ad altri.

Art.19

**Compiti e poteri della Giunta sono:**

a) Cura e decide sugli atti di ordinaria amministrazione e, per quanto previsto dall'art.12, anche quelli di straordinaria amministrazione con particolare riferimento ad iniziative per manifestazioni, riunioni, contatti con Enti, Associazioni, ecc. In materia di spesa, il limite massimo della competenza della Giunta verrà fissato dal Consiglio e periodicamente aggiornato.
b) Prepara l'ordine del giorno con le delibere, le proposte, argomenti e programmi da sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio.

c) Per meglio esplicare l'attività dell'Associazione, prevista dall'art.2 del presente Statuto, la Giunta può avvalersi temporaneamente di Commissioni operative o consultive formate da soci avvalendosi anche di esterni. Tutti questi atti dovranno essere sottoposti a ratifica nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

## Art.20

**L'esercizio** inizia ordinariamente il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

## Art.21

**I proventi** con i quali la Pro San Gusmè fa fronte alla propria attività sono:

a) i contributi di soci, di Enti o di privati;
b) le eventuali donazioni;
c) i ricavi di gestione e di iniziative permanenti ed occasionali.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28 marzo 1998, modificato in data 24 Maggio 2001, in data 16 Novembre 2007, in data 17 gennaio 2014, in data 30 Ottobre 2019 e in data 19 marzo 2025 e sostituisce il precedente del 22 Gennaio 1983 il quale, a sua volta sostituiva quello del 22 Ottobre 1967.